

(N. 1872)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 1951

---

Concessione a favore dell'Istituto di studi romani  
di un contributo straordinario di lire 4.800.000

---

ONOREVOLI SENATORI. — Un aspetto della critica situazione in cui versa l'Istituto di studi romani, situazione, purtroppo, comune a tutti gli istituti culturali, è quello che riguarda il trattamento di quiescenza del personale.

Nel periodo prebellico veniva ogni anno regolarmente accantonata e depositata a norma di legge presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni la somma corrispondente all'aumento di anzianità maturato per ogni singolo dipendente, di guisa che in ogni momento l'Istituto potesse fronteggiare i propri obblighi conseguenti ad eventuali cessazioni di rapporto d'impiego comportanti il diritto alla liquidazione.

Contemporaneamente l'Istituto, in conseguenza delle sempre crescenti difficoltà economiche, riduceva gradualmente il personale sino ad una consistenza numerica al disotto della quale la stessa esistenza dell'Ente medesimo sarebbe stata compromessa.

Senonchè le vicende dell'ultimo periodo bellico e l'inflazione della moneta rendevano purtroppo vano anche il rimedio della riduzione del personale.

Gli stipendi che una volta, anche se modesti, potevano riconoscersi non inadeguati ai bisogni della vita, diventavano sempre più irrisori con il precipitare del valore della moneta. In tali condizioni l'Istituto ha cercato di andar incontro alle giuste esigenze dei dipendenti aumentando, in fasi successive e in misura sempre modesta, le retribuzioni; ma lo ha fatto sotto forma di corresponsione di assegni straordinari. Da un formale aumento di stipendio sarebbe infatti derivata la necessità di un aumento rilevantissimo della somma giacente per la liquidazione (la cui indennità va commisurata alla retribuzione nell'ultimo periodo di servizio prestato e per tutti gli anni di servizio), cosa questa che l'Istituto ha potuto evitare con l'espedito soprariferito.

La continuità effettiva dei versamenti per il fondo relativo al trattamento di quiescenza al personale, fa tuttavia sorgere in ogni caso il diritto per i dipendenti di ottenere, all'atto del licenziamento, una indennità corrispondente alla retribuzione *di fatto* percepita, molto superiore a quella parte di essa che conserva il nome di stipendio, giusta le tabelle organiche del personale.

Ora l'Istituto di studi romani, che non ha i mezzi per lo svolgimento della sua normale attività, meno che mai è in condizione di provvedere a versare all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni la somma necessaria per regolarizzare la posizione ai fini del mantenimento del fondo di quiescenza del proprio personale.

Il conteggio effettuato della somma occorrente in relazione alle retribuzioni comporta la necessità di disporre di una somma di lire 4.762.107.

L'esigenza sopra illustrata risponde dunque ad un preciso dovere dell'ente di fronte alle norme di legge vigenti. D'altra parte la con-

siderazione dell'abnegazione e dello spirito di sacrificio con il quale i dipendenti dell'Istituto hanno assolto in questi anni i loro compiti svolgendo un complesso di opere degne di lode, mentre pone maggiormente in rilievo la inadeguatezza del trattamento economico che è loro fatto presentemente, legittima ancor più la giusta aspettativa che venga risolto almeno il problema del trattamento di quiescenza, sia pure in proporzione alle modeste retribuzioni corrisposte.

Si è ritenuto pertanto doveroso preparare l'unito disegno di legge che provvede a questa esigenza mediante la concessione all'Istituto di un contributo straordinario di lire 4 milioni 800.000.

Alla spesa di cui trattasi viene provveduto per lire 3.500.000 e lire 1.300.000 mediante riduzione, rispettivamente, dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e del capitolo n. 172 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 4.800.000 a favore dell'Istituto di Studi Romani.

### Art. 2.

Alla spesa di cui all'articolo 1 dovrà provvedersi per lire 3.500.000 e lire 1.300.000 mediante riduzione, rispettivamente, dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e del capitolo n. 172 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.